

**Ancona, 30/07/2019**

## **DECRETO CRESCITA**

### **Aggiornamenti fiscali**

**1. Fatturazione elettronica:**

Dal 1° luglio 2019 le fatture immediate possono essere emesse entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

**2. Corrispettivi telematici:**

Per commerciali ed esercenti con volume d'affari oltre i 400mila euro è prevista una moratoria sulle sanzioni applicabili nella prima fase di avvio dei corrispettivi telematici; per il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2019, infatti, la trasmissione dei dati potrà avvenire, senza applicazione di sanzioni, entro un mese dalla data di effettuazione delle operazioni, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva.

**3. Ammortamento:**

Confermato il superammortamento per gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1 aprile al 31 dicembre 2019; il bonus è esteso fino al 30 giugno 2020 in presenza di ordini vincolanti ed acconti minimi del 20% effettuati entro la fine del 2019.

La maggiorazione resta pari al 130%, e viene confermato il tetto massimo di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili. Nonostante le richieste di modifica avanzate dagli operatori, nella conversione restano fuori dal beneficio gli investimenti realizzati nel primo trimestre 2019, mentre i beni consegnati dal 1° aprile dovrebbero restare agevolabili pur in presenza di ordini vincolanti e acconti superiori al 20% nei primi tre mesi del 2019.

**4. Deduzione IMU/TASI:**

La legge di conversione rafforza la deducibilità dell'imposta comunale ai fini del reddito d'impresa (e di lavoro autonomo), portando al 100% la percentuale di deducibilità a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (2023 per i soggetti solari). La quota di deducibilità resta pari al 50% nel 2019, al 60% nel 2020 e 2021 e al 70% a decorrere dal 2022. L'intervento segue di pochi mesi quanto previsto dalla legge di Bilancio che ha raddoppiato, dal 20% al 40%, la quota d'imposta deducibile.

**5. Forfettari:**

Per i datori di lavoro che applicano il regime forfettario viene confermato – a partire dal 1° gennaio 2019 – l'obbligo di ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Viene inoltre stabilito che al contribuente che intende avvalersi del regime forfettario non possano, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria.

**6. Isa versamenti:**

Prorogati al 30 settembre 2019 i versamenti dei soggetti (professionisti e imprese) per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità economica (ISA), lo strumento che da quest'anno sostituisce gli studi di settore. Viene previsto, infatti, che i termini per i versamenti scaturiti dal modello Redditi, Irap e Iva in scadenza tra il 30 giugno ed il 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.

**7. Lettere d'intento:**

Semplificata, dal 1° gennaio 2020, la procedura prevista per l'emissione delle fatture in regime di non imponibilità nei confronti degli esportatori abituali, eliminando l'obbligo di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento emesse o ricevute, oltre che annotarle nei registri Iva vendite o dei corrispettivi. La sanzione, in caso di effettuazione di operazioni senza addebito d'imposta prima di avere riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia della dichiarazione d'intento, non sarà più fissa, ma proporzionale (100-200% dell'imposta).

**8. Mini IRES:**

La legge di conversione porta ad un lieve rafforzamento della Mini-IRES, prevedendo a decorrere dal 2023 una riduzione di 4 punti percentuali nell'aliquota Ires (fissata quindi al 20%) per la quota parte di reddito imponibile corrispondente agli utili dell'esercizio precedente non distribuiti e nei limiti dell'incremento del patrimonio netto rispetto al 31 dicembre 2018. Per gli anni precedenti, la parte di reddito imponibile corrispondente agli utili dell'anno precedente destinati a riserve disponibili resta assoggettata alle aliquote ridotte previste dal Dl, del 22,5% (2019) del 21,5% (2020 e 2021) e del 20,5% (2022). Entro 90 giorni dalla legge di conversione con decreto del Mef saranno adottate le disposizioni attuative della disciplina.

**9. Ravvedimento parziale e contraddittorio obbligatorio:**

Con norma di interpretazione autentica, quindi con effetto retroattivo, viene chiarita l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, nel qual caso la sanzione ridotta è riferibile al versamento integrale. Viene poi introdotto l'obbligo per l'amministrazione finanziaria ad instaurare un contraddittorio con il contribuente, attraverso la notifica di un avviso a comparire, prima di emettere l'avviso di accertamento, in tutti i casi in cui l'accertamento non sia proceduto da un'attività di verifica di constatazione.

L'obbligo tuttavia non vale in caso di accertamento parziale.